

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011

1) Ricorso CASERTANA F.C. S.R.L.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per i comportamenti addebitati al Presidente, all'epoca dei fatti, Carlo Sparaco, al calciatore Olcese Emiliano ed al Sig. Errico Falocco (ex art. 1 comma 5 del CGS) - nota N° 7139/1693pf09-10/SP/AM del 31.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 29.9.2011)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

2) Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza U.S. SAMBENEDETTESI 2009 SSD A.r.l.

avverso le sanzioni:

- squalifica del campo di giuoco per una gara effettiva da disputarsi in campo neutro a porte chiuse;
- squalifica per 6 gare effettive al sig. Palladini Ottavio,

inflitte seguito gara Sambenedettese 2009/Teramo Calcio del 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011)

RESPINTO. Si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per il comportamento del Presidente Pignotti Roberto.